



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2984 del 16-03-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 15 MAR 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Palmi
Via Sarino Pugliese, 119
89013 GIOIA TAURO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 21/2010_Tirocinio_Mancato adempimento obbligo formativo da parte del dominus

Con il quesito formulato in data 26 gennaio scorso codesto Ordine domanda quale comportamento debba adottare il Consiglio a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare al *dominus* per mancato adempimento dell'obbligo formativo. In particolare si chiede se sia il tirocinante a doversi attivare per trovare un altro *dominus* o se sia dovere del Consiglio dell'Ordine adoperarsi in tal senso.

Preliminarmente occorre ribadire - come già affermato nelle note interpretative relative al regolamento del tirocinio (pag. 9) - che la disposizione dell'articolo 1, comma 5 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 ("Il tirocinio professionale e' svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. ...") di fatto inciderà sulla possibilità di accogliere i tirocinanti solo a decorrere dal 1° gennaio 2011, poiché il primo triennio di formazione professionale obbligatorio per legge e che sarà certificato dagli Ordini territoriali è quello relativo al periodo 2008-2010.

Solo a partire dal 2011, dunque, si dovrà procedere al trasferimento presso altro professionista dei tirocinanti del quale sia accertato, all'esito di procedimento disciplinare, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2008-2010.

Una volta comunicato al tirocinante l'irrogazione della sanzione disciplinare al *dominus* che non abbia adempiuto all'obbligo formativo, sarà il Consiglio dell'Ordine a doversi attivare al fine di mettere in contatto il praticante con un altro professionista che abbia assolto l'obbligo formativo e presso il quale sia possibile il proseguimento del tirocinio. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento sul tirocinio, infatti, "I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale."

Una iniziativa in tal senso potrebbe essere quella di predisporre un elenco, disponibile presso la sede dell'Ordine, dei nominativi degli iscritti nell'albo disposti ad accogliere tirocinanti. A tal proposito si ricorda che il codice deontologico di categoria prevede che "il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda,

direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi'.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.